

BGer 1C_114/2013 vom 26. Februar 2013

Bundesgericht, 2013-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_114_2013

FR: TF 1C_114/2013 du 26 février 2013

IT: TF 1C_114/2013 del 26 febbraio 2013

Erwägungen

E. 1

Decisione del Gran Consiglio del 20 dicembre 2012 con la quale è stato rifiutato il rinvio ad altra seduta dell'iniziativa popolare "3 modifiche della legge tributaria cantonale";

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

E. 1.2

Nell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, presentata in maniera inammissibile prima dell'inoltro del gravame, i ricorrenti precisano espressamente che "l'atto di ricorso nel merito seguirà tempestivamente", accennando alla causa 1C_38/2013 iniziata da Giuliano Bignasca e, al loro dire ma manifestamente a torto, da Attilio Bignasca e dai singoli membri del citato Gruppo parlamentare. D'altra parte, essi impugnano sette atti emanati da diverse autorità cantonali in gran parte differenti da quelli contestati nella causa 1C_38/2013, formulando inoltre altre conclusioni. Del resto, il ricorrente Giuliano Bignasca nel reclamo presentato l'11 gennaio 2013 al Consiglio di Stato precisava espressamente che le modalità del dibattito parlamentare sull'iniziativa sarebbero state oggetto di un ricorso da parte del citato Gruppo. Ritenuto che l'atto di ricorso nella causa 1C_114/2013 in esame, come si vedrà, è in larga misura inammissibile, si giustifica rinviare alle considerazioni esposte nell'altra causa.

E. 1.3

I ricorrenti impugnano i seguenti atti:

E. 1.4

La decisione del Gran Consiglio del 20 dicembre 2012 (atto impugnato 1) chiaramente non può essere impugnata, mentre mal si comprende la critica autonoma al decreto granconsiliare del 20 dicembre 2012 con la quale il Parlamento respinge, con corrispondente raccomandazione di voto, l'iniziativa (atto impugnato 2), ritenuto che decisiva ai fini ricorsuali è la risoluzione governativa del 21 dicembre 2012 di ordinarne la pubblicazione nel Foglio ufficiale e di porre in votazione popolare l'iniziativa (atto impugnato 3). La risoluzione governativa n. 5 (atto impugnato n. 4), ossia l'invito a Giuliano Bignasca di produrre il testo da inserire nell'opuscolo informativo con gli argomenti a favore dell'iniziativa, concerne solo quest'ultimo e i promotori ed è peraltro superata dalla risoluzione n. 9 che prorogava detto termine. Di massima anche la risoluzione governativa n. 6 (atto impugnato n. 5) e quella n. 9 (atto impugnato n. 6), con la quale il Governo cantonale ha statuito su un reclamo presentato unicamente da Giuliano Bignasca, non concernono gli altri ricorrenti che non sono pertanto chiaramente legittimati

a impugnarle, ciò che vale anche per la sentenza della Corte cantonale adita solo da Giuliano Bignasca (atto impugnato n. 7).

Ne segue che nella misura in cui Attilio Bignasca e gli altri membri del citato Gruppo parlamentare impugnano atti adottati nell'ambito di procedimenti dinanzi all'autorità inferiore, ai quali non hanno partecipato, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Per quanto attiene invece alle critiche sollevate da Giuliano Bignasca, in particolare avverso la risoluzione governativa n. 9 e la sentenza della Corte cantonale, si rinvia alle considerazioni esposte nella causa 1C_38/2013, ritenuto che l'atto di ricorso in esame non aggravi nulla di rilevante e decisivo al riguardo.

E. 1.5

Nelle conclusioni i ricorrenti chiedono, oltre all'annullamento delle decisioni impugnate, anche quello della votazione del 3 marzo 2013 "3 modifiche della legge tributaria". Ora, come illustrato nel parallelo giudizio (consid. 3) e come risulta in maniera evidente e inconfutabile dagli atti di causa, oggetto della votazione popolare del 3 marzo 2013 è unicamente l'iniziativa "Sgravi fiscali: atto primo". Secondo l' art. 107 cpv. 1 LTF il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti, per cui il petito che circoscrive la materia del contendere di per sé dovrebbe essere formulato in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza: ciò non potrebbe essere manifestamente il caso nella fattispecie, anche nell'ipotesi di un accoglimento del ricorso, il che evidenzia l'approssimazione con la quale è stato redatto (LAURENT MERZ, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., 2011, n. 15 ad art. 42).

2.

E. 2

Decreto del Gran Consiglio del 20 dicembre 2012 con il quale è stata respinta la citata iniziativa, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 103-104/2012 del 28 dicembre 2012 pag. 10039-10041 (recte: 10040);

E. 2.1

I ricorrenti insistono su asseriti vizi intervenuti durante la discussione dell'iniziativa e sottolineano espressamente che l'oggetto del litigio è l'esame parlamentare dell'iniziativa, segnatamente la mancata concessione del rinvio dello stesso, nonché pretesi mancati approfondimenti e l'errata intitolazione. Quest'ultima censura è priva d'oggetto e di fondamento, ritenuto che, come già visto e noto ai ricorrenti, con l'impugnata risoluzione governativa n. 6 del 10 gennaio 2013 il Governo cantonale aveva ripreso la denominazione originale dell'iniziativa, censura che pertanto non riveste più alcuna portata (vedi causa 1C_38/2013 consid. 3).

Riguardo alla contestata maniera in cui il Gran Consiglio avrebbe trattato l'iniziativa e negato il rinvio del suo esame, tema centrale del gravame, misconoscendo del tutto le specifiche peculiarità del ricorso per violazione del diritto di voto, i ricorrenti disattendono che in tale ambito la legittimazione a ricorrere fa difetto anche a Giuliano Bignasca, per cui il gravame, sul punto principale, è chiaramente inammissibile.

E. 2.2

In effetti, nel quadro di una delibera parlamentare, trattandosi di una votazione indiretta, come pure nel caso di decisioni interne adottate dal parlamento, il diritto di voto dei

cittadini ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF (e in precedenza dell' art. 85 lett. a OG) non può essere leso. L'accenno in tale contesto alla qualità di promotori dell'iniziativa e di parlamentari è ininfluenza. Questa giurisprudenza è nota ai ricorrenti Attilio Bignasca e al citato Gruppo (sentenze nei loro confronti 1P.248/2005 del 27 aprile 2005 consid. 2.2.2-2.4 e consid. 3, in RtiD II-2005 n. 34 pag. 175, 1P.187/2005 del 17 marzo 2005 e 1C_186/2011 del 16 aprile 2012, consid. 2.2. in fine, cause nelle quali essi censuravano il modo in cui il Parlamento cantonale aveva approvato il rapporto della commissione parlamentare su un'iniziativa popolare, rispettivamente la revoca di un termine da parte del Presidente del Gran Consiglio; vedi inoltre sentenze 1P.31/2004 del 17 marzo 2005 consid. 1.6.2 e 2.3.1, in RtiD II-2005 n. 33 pag. 170, 1P.730/1999 del 9 giugno 2000 consid. 2, in R DAT II-2000 n. 65 pag. 246 e 1P.213/1997 del 20 giugno 1997 consid. 3, in R DAT II-1997 n. 180 pag. 54; DTF 131 I 166 consid. 2.1; 112 Ia 174 consid. 2; GEROLD STEINMANN, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed. 2011, n. 84 all'art 82 e n. 73b all'art. 89).

E. 2.3

I ricorrenti contestano poi le modalità di trattazione dell'iniziativa da parte del Governo, in particolare l'indizione della data della votazione al 3 marzo 2013 e il termine asseritamente molto breve concesso a Giuliano Bignasca per inoltrare il testo da inserire nell'opuscolo informativo. Sulla mancanza di fondamento di queste censure, che peraltro non si confrontano neppure con i termini stabiliti dalla normativa cantonale, si può rinviare alle considerazioni espresse nell'ambito della causa 1C_38/2013 (consid. 4 e 5).

E. 2.4

I ricorrenti criticano anche la decisione di irricevibilità pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo. Ora, una decisione d'irricevibilità presa nell'ambito di votazioni dev'essere impugnata con un ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF (DTF 136 I 376 consid. 2 inedito). Il fatto che il gravame in esame non sia stato intitolato in tal modo non implica conseguenze, rilevato ch'esso si fonda soltanto sull'art. 82 lett. c LTF (sentenza 1C_52/2010 del 21 aprile 2010 consid. 1.1). Come visto, i ricorrenti, tranne Giuliano Bignasca, non sono legittimati a contestare una decisione presa nell'ambito di una procedura alla quale non hanno partecipato. Sulla questione dell'esaurimento delle istanze cantonali, il Tribunale federale si è nondimeno espresso nell'ambito della parallela causa 1C_38/2013, cui pure si rinvia (consid. 1.2-1.5). Del resto, nell'atto di ricorso in esame, in maniera peraltro confusa e richiamando a sproposito determinate sentenze del Tribunale federale travisandone la portata, è addotta un'asserita lesione degli art. 29a Cost. , 86 e 88 LTF, senza motivarla conformemente alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 I 376 consid. 2 in fine inedito), requisiti noti ai ricorrenti (vedi da ultimo sentenza 1C_186/2011, citata, consid. 1.3 e rinvii).

3.

Il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, dev'essere pertanto respinto. Al riguardo, richiamando la DTF 131 I 141 consid. 4.1 i ricorrenti rilevano, manifestamente a torto, che si sarebbe in presenza di circostanze eccezionali, motivo per cui si potrebbe prescindere dal prelevare spese giudiziarie. In effetti, l'atto di ricorso, presentato da ricorrenti in gran parte privi di legittimazione e diretto contro decisioni chiaramente non impugnabili con un ricorso per violazione dei diritti politici, imporrebbe, semmai, non di ridurre ma di aumentare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 3

Risoluzione del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2012 riguardante la messa al voto il 3 marzo 2013 della citata iniziativa;

E. 4

Risoluzione del Consiglio di Stato n. 5 del 10 gennaio 2013;

E. 5

Risoluzione del Consiglio di Stato n. 6 del 10 gennaio 2013;

E. 6

Risoluzione del Consiglio di Stato n. 9 dell'11 gennaio 2013;

E. 7

Sentenza del Tribunale amministrativo del 17 gennaio 2013.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.